

Decreto del Consiglio federale concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Zurigo nell'ambito della votazione popolare federale del 26 settembre 2010

del 18 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;
visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975² sui diritti politici degli Svizzeri all'estero;
visti gli articoli 27a–27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978³ sui diritti politici;
esaminata una richiesta del Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo del 27 gennaio/25 aprile 2010,

decreta:

1. La richiesta del Cantone di Zurigo del 27 gennaio/25 aprile 2010 concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale del 26 settembre 2010 soddisfa le esigenze dell'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e degli articoli 27a–27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.
2. La sperimentazione del voto elettronico viene approvata nella seguente misura:
 - a. per la votazione popolare federale del 26 settembre 2010 il voto può essere espresso a scelta, in modo convenzionale o per via elettronica, dagli aventi diritto di voto domiciliati nei Comuni di Bertschikon, Boppelsen, Bubikon, Bülach, Fehraltorf, Kleinandelfingen, Maur, Männedorf, Mettmenstetten, Schlieren, Thalwil nonché nel circondario Altstadt della città di Winterthur e nei circondari 1 e 2 della città di Zurigo. Sono ammessi al voto elettronico gli Svizzeri all'estero della città di Zurigo domiciliati in uno degli Stati firmatari dell'Accordo di Wassenaar del 19 dicembre 1995/12 maggio 1996 («Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies») oppure in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in uno degli Stati seguenti: Andorra, Cipro del Nord, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Vaticano;
 - b. il fine settimana della votazione l'urna elettronica verrà chiusa sabato 25 settembre 2010 alle ore 12.00;

¹ RS 161.1
² RS 161.5
³ RS 161.11

- c. i voti espressi per via elettronica e in modo convenzionale degli Svizzeri residenti e degli Svizzeri all'estero degli undici Comuni nonché del circondario Altstadt della città di Winterthur e dei circondari 1 e 2 della città di Zurigo vengono addizionati e, a condizione di regolare svolgimento dello scrutinio, convalidati per il risultato federale;
 - d. il Cantone di Zurigo è responsabile della piena osservanza negli undici Comuni nonché nel circondario Altstadt della città di Winterthur e nei circondari 1 e 2 della città di Zurigo di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi stabiliti nella richiesta;
 - e. la sperimentazione del voto elettronico interessa tutte le votazioni comunali, cantonali e federali che si svolgono contemporaneamente negli undici Comuni, nel circondario Altstadt della città di Winterthur e nei circondari 1 e 2 della città di Zurigo;
 - f. la sperimentazione del voto elettronico degli Svizzeri all'estero con domicilio politico nella città di Zurigo interessa unicamente le votazioni federali.
- 3. Il presente decreto è approvato e pubblicato nel Foglio federale.
 - 4. Comunicazione al Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo da parte della Cancelleria federale.

18 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova